



Prot. 22883

18/12/19

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
CANEGRATE (MI)

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
VANZAGO (MI)

Alla Dott.ssa Teresa La Scala  
c/o Comune di  
CANEGRATE (MI)

OGGETTO: Proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di Canegrate e Vanzago (MI).  
**DECRETO N. 320 IN DATA 18 DICEMBRE 2019**

**IL PREFETTO.**

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione

Email: [alboregionelombardia@interno.it](mailto:alboregionelombardia@interno.it)



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;

- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

**RICHIAMATI:**

- il decreto n. 392 in data 08.10.2014 con il quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe II<sup>^</sup>, tra i Comuni di Canegrate e Vanzago, con scadenza stabilita alla data del 30.11.2017;
- il decreto n. 246 in data 30.11.2017 con il quale si è preso atto della proroga della convenzione di segreteria tra i Comuni di Canegrate e Vanzago (MI), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Canegrate (MI), di classe II<sup>^</sup>, ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe II<sup>^</sup>, dal 01.12.2017 e fino al 30.11.2019;

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la segreteria convenzionata di cui trattasi è già coperta da segretario titolare nella persona della dott.ssa Teresa La Scala;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 46 in data 02.12.2019 del Comune di Canegrate (MI), di classe II<sup>^</sup>, e n. 71 in data 28.11.2019 del Comune di Vanzago (MI), di classe III<sup>^</sup>, con le quali gli Enti hanno deliberato di prorogare la convenzione di segreteria in essere dal 01.12.2019 fino al 30.11.2022, approvandone il nuovo testo convenzionale;

RITENUTO dover prendere atto della proroga della predetta sede di segreteria convenzionata;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 135 del 29 maggio 2000 e n. 164 del 27 luglio 2000, in materia di convenzioni di segreteria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP. ;



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

*di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali*

*Sezione Regionale Lombardia*

VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 - Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376 ) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

## DECRETA

Di prendere atto della **proroga** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **Canegrate e Vanzago (MI)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Canegrate (MI), di classe II<sup>^</sup>, ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe II<sup>^</sup>, **dal 01.12.2019 e fino al 30.11.2022**, come da patto convenzionale approvato dalle Amministrazioni con le delibere in premessa richiamate.

La **dott.ssa Teresa La Scala** resta confermata nella titolarità della predetta Sede di segreteria convenzionata.

p. Il Prefetto  
Il Vice Prefetto  
(Cirelli)

MS